

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LE MODALITA' DI ACCESSO
ALLE CESSIONI DEL QUINTO ED
ALLE DELEGAZIONI DI
PAGAMENTO**

(approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 63 del 24 maggio 2023)

Art. 1 – Premessa

1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso agli istituti della cessione del quinto dello stipendio disciplinata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 28 luglio 1950, n.895 ss.mm.ii. e della delegazione convenzionale di pagamento, disciplinata dall'art.1268 e segg. del c.c., nonché (per i due istituti che precedono) dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 3 giugno 2005; n.13 del 13 marzo 2006; n.1/RGS del 17 gennaio 2011; n.30/RGS del 20 ottobre 2011; n.2/RGS del 15 gennaio 2015 che ha inteso riorganizzare e riunire, in un unico documento, le istruzioni precedentemente fornite, nonché introdurre una serie di novità nei casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici; n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 e la n. 18 del 3 giugno 2019.

2 Al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo che l'accesso alle forme di finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, con il presente Regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di cessioni del quinto dello stipendio e di delegazioni convenzionali di pagamento formulate dai dipendenti della Regione Umbria - Assemblea legislativa in favore degli Istituti e delle Società esercenti il credito e delle Società di assicurazione.

Art. 2 – Cessione del Quinto dello Stipendio

1 La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di finanziamento cui possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione assunti in servizio a tempo indeterminato, provvisti di stipendio fisso e continuativo e che abbiano diritto a conseguire il trattamento di quiescenza, il cui rimborso avviene con addebito delle rate sulla busta paga, fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

2 In ordine alla quota cedibile il limite massimo per la concessione di cessioni è pari ad un quinto degli emolumenti, aventi carattere di ripetitività e ricorrenza ed almeno pari durata della cessione richiesta.

3 La retribuzione e gli altri emolumenti o indennità sono calcolate al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

4 I dipendenti a tempo determinato hanno la possibilità di accedere alla cessione del quinto la cui durata non sia eccedente rispetto al periodo di tempo di durata del contratto di lavoro in corso.

Sono invece esclusi i soggetti con cui la Regione Umbria - Assemblea legislativa ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

5 Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sul trattamento di quiescenza (pensione o altro assegno continuativo equivalente), che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per

effetto del rapporto di impiego o di lavoro, pubblico o privato in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. Con la cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione provvederà ad informare l'Ente di previdenza dell'esistenza di un contratto di cessione in corso di scomputo.

6 Il dipendente che intende accedere all'Istituto della Cessione può avviare la procedura per la cessione del quinto dello stipendio inoltrando al competente ufficio che gestisce l'erogazione delle retribuzioni, la richiesta del "certificato di stipendio".

7 L'Amministrazione rilascia la certificazione stipendiale su apposito modello (allegato 1), entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta; la certificazione ha validità di 60 (sessanta) giorni successivi alla data di rilascio. Non verrà rilasciato altro certificato di stipendio prima della decorrenza di 60 (sessanta) giorni, a meno che, nel frattempo, non si verifichino modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

8 L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati e la conformità alla normativa vigente e al presente regolamento, rilascia atto di benestare su apposito modello (allegato 2), specificando la decorrenza delle relative trattenute. L'Amministrazione provvede al diniego nel caso di riscontrata carenza delle condizioni di legge. La cessione del quinto dello stipendio non è soggetta ad accettazione da parte dell'Amministrazione. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del contratto di cessione.

9 A seguito del rilascio dell'atto di benestare e di trasmissione dello stesso alla società cessionaria da parte del competente ufficio che gestisce l'erogazione delle retribuzioni, si procede a dar corso alla cessione stessa operando la trattenuta mensile sulla retribuzione del dipendente cedente.

10 Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.180/1950 una nuova cessione del quinto può essere contratta, estinguendo la precedente, quando siano decorsi almeno due anni dall'inizio della cessione quinquennale o quattro anni per la cessione decennale. Nel caso la cessione venga invece estinta anticipatamente, non può esserne contratta una nuova prima che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'anticipata estinzione.

11 Trascorsi i termini di due o quattro anni senza che la precedente cessione sia estinta, il lavoratore potrà stipulare una nuova cessione (nel rispetto delle condizioni di cui agli artt.5, 6, e 23 del D.P.R. n.180/1950), solo se il ricavato di questa nuova cessione sia destinato all'estinzione della cessione in corso, sino a concorrenza del residuo ammontare.

12 Inoltre la cessione quinquennale può essere rinegoziata, anche prima che siano trascorsi due anni dal suo inizio, con una cessione decennale purché questa si faccia per la prima volta e fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente. Quindi, nel caso di cessione di durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni, per un totale massimo di 60 (sessanta) rate, la richiesta di rinegoziazione (allungamento del piano di ammortamento) può essere

presentata in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a condizione che il nuovo piano di ammortamento preveda una durata decennale (ovvero pari a 120 rate da rimborsare).

13 Se il finanziamento ha durata superiore alle 60 (sessanta) rate, la richiesta di rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40% dell'importo originario del finanziamento e dopo che siano trascorsi i 2/5 della durata del contratto.

14 Nel caso in cui il lavoratore abbia ceduto la quota di stipendio cedibile in favore di più società finanziarie, prevale la cessione che per prima viene notificata all'Amministrazione, sebbene successiva alle altre (art.1265, c.1, del c.c.)

15 Non si concedono integrazioni ai finanziamenti in corso di scomputo.

16 In caso di cessione o delegazioni di indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio, trattamento di fine servizio, trattamento di fine rapporto ed istituti similari che saranno corrisposti al dipendente all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione non rilascerà atto di benestare. Né l'Amministrazione dovrà trasmettere agli enti gestori dei predetti compensi cessioni o delegazioni comunque notificategli.

Art. 3 – Cessione del Doppio del Quinto dello Stipendio o Prestito delega

1 La differenza sostanziale tra una classica cessione ed la cessione del doppio del quinto dello stipendio sta nel ruolo dell'Amministrazione in quanto mentre nella cessione del quinto l'Amministrazione è obbligata ad effettuare la trattenuta in busta paga per il rimborso del prestito, nel caso di prestito delega l'Amministrazione può valutare se procedere o meno.

2 Per accedere al Doppio Quinto è necessario avere già una cessione del quinto o averne fatto richiesta.

3 Le caratteristiche di una cessione del doppio quinto sono le stesse di una classica cessione del quinto. La restituzione può avvenire in 120 mesi al massimo, il tasso e la rata sono fissi per tutta la durata e l'assicurazione è inclusa.

4 I dipendenti a tempo determinato non possono accedere alla cessione del doppio del quinto dello stipendio, così come sono esclusi i soggetti con cui la Regione Umbria - Assemblea legislativa ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

5 La condizione necessaria affinché la Regione Umbria – Assemblea legislativa proceda alla trattenuta del doppio del quinto dello stipendio è che il dipendente abbia uno stipendio, al netto della trattenuta per il prestito delega, di eventuali ulteriori trattenute, delle trattenute previdenziali e delle ritenute fiscali, pari ad almeno € 2.200,00.

6 La procedura da seguire è la stessa della delegazione convenzionale di pagamento.

Art. 4

a) Delegazione convenzionale di pagamento;

b) Coesistenza tra cessioni, delegazioni e azioni giudiziarie pregiudizievoli

c) Piccolo Prestito e Prestito Pluriennale Diretto INPS

1 La delegazione convenzionale di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (*delegante = dipendente*) rivolge ad un altro soggetto (*delegato = amministrazione*) di pagare o di promettere una somma di denaro ad un terzo suo creditore (*delegatario = istituto esercente il credito o compagnia di assicurazione*). L'Amministrazione non è tenuta ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario e, rappresentando un onere in considerazione dell'impiego di risorse umane e strumentali, deve essere ristorato per ogni delega nella misura prevista da ultimo dalla circolare del n.3/RGS del 17/1/2017 che ha in parte modificato l'allegato H della circolare n. 2/RGS del 15/1/2015 e s.m.i. fatte salve le delegazioni convenzionali già in essere.

2 La delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione di durata annuale, rinnovabile tacitamente, stipulata tra l'Amministrazione e l'Istituto che eroga il finanziamento o la compagnia assicurativa, in caso di sottoscrizione di un contratto di finanziamento (allegato 3) o di assicurazione (allegato 4), in virtù del quale l'Amministrazione provvede alla trattenuta dallo stipendio del dipendente.

3 La richiesta di delegazione può essere presentata esclusivamente dai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.

4 La durata del contratto di delegazione di pagamento non può essere inferiore a 12 (dodici) mesi e superiore a 120 (centoventi) mesi e deve contenersi entro la data di collocamento in pensione del dipendente.

5 La richiesta di delegazione convenzionale può essere cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio nei limiti stabiliti all'art. 3 del presente Regolamento. La singola quota delegabile non può superare un quinto (20%) dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

In caso di concorso di più delegazioni convenzionali e cessione del quinto, il totale non può superare il 50% dello stipendio al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari sempre nei limiti stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento.

6 Nell'ipotesi di sopraggiunto pignoramento o sequestro presso terzi fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge o fino alla concorrenza di un quinto, per ogni altro credito vantato nei confronti del personale o altre trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge (in via esemplificativa e non esaustiva sequestro di parte della retribuzione del coniuge obbligato o ordine al datore di lavoro di versare parte della retribuzione direttamente agli aventi diritto ex art.156 comma 6 c.c.) su uno stipendio già gravato da ritenute per cessione e delegazione (anche più di una, sia legale sia convenzionale), l'Amministrazione provvede a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per il contratto di delegazione, allorché non sia garantita al dipendente la fruizione di almeno la

metà dello stipendio netto, detratte le somme dovute al cessionario per cessione e/o delegazione e quelle trattenute a seguito di provvedimenti pregiudizievoli (pignoramento presso terzi, sequestro presso terzi ed analoghi) a seguito di azioni giudiziali.

7 L'ufficio che gestisce l'erogazione delle retribuzioni darà immediata comunicazione all'Istituto di credito/Società finanziaria e al dipendente interessato della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause che hanno determinato la sospensione o riduzione. Le trattenute saranno riprese appena cessate le ragioni che hanno determinato la riduzione e/o la sospensione. Analogamente, il medesimo ufficio darà tempestiva comunicazione al cessionario o delegatario della ripresa della trattenuta sospesa o ridotta, richiedendo loro un nuovo piano di ammortamento per la parte residua al fine di conoscere il nuovo importo da trattenere; in mancanza di tale comunicazione l'Amministrazione provvederà a trattenere e versare il *quantum* di cui al piano di ammortamento iniziale. Durante il periodo intercorrente tra la riduzione e la ripresa della trattenuta con rata piena non saranno rilasciati ulteriori certificati di stipendio per nuovi finanziamenti.

8 L'Amministrazione, in ragione di quanto previsto ai commi 6 e 7 che precedono, non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del cessionario e cedente o del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa e in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

9 Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità o per concorso abbia in corso di scomputo una delegazione convenzionale di pagamento, il relativo contratto non vincola l'amministrazione se esso non viene prima notificato a cura del delegatario con le coperture assicurative e accettato dall'Amministrazione. L'accettazione sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'Amministrazione ivi compresi gli oneri e l'*una tantum*.

10 Per le richieste di rinegoziazione della delegazione si fa rinvio a quanto previsto per le cessioni del quinto dello stipendio.

11 Il Piccolo Prestito e il Prestito Pluriennale Diretto sono erogati dall'INPS - Gestione ex INPDAP. Qualora il dipendente volesse richiedere uno di questi due istituti è necessario che segua le indicazioni riportate negli appositi manuali pubblicati nella Intranet - Utilità - Manuali INPS.

12 La trattenuta mensile relativa al prestito richiesto verrà attivata successivamente alla somministrazione da parte dell'INPS - Gestione ex INPDAP, della somma richiesta dal dipendente con decorrenza, importo rata e durata indicati dall'istituto stesso.

13 Ai fini della coesistenza con le altre forme di finanziamento, il Piccolo Prestito e il Prestito Pluriennale Diretto sono considerati cessione del quinto dello stipendio.

Art. 5 – Presentazione delle istanze, verifiche e benessere

1 Le istanze di delegazione di pagamento vanno presentate, su appositi modelli (allegati 5 e 6), direttamente a cura del delegante o dal delegatario,

all'ufficio che gestisce l'erogazione delle retribuzioni del medesimo delegante.

2 L'istanza di delegazione è sottoposta a dichiarazione di accettazione da parte dell'Amministrazione.

3 L'Amministrazione, al fine di poter operare le trattenute mensili, dovrà provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con il delegatario.

4 Le verifiche dell'Amministrazione dovranno riguardare i seguenti passaggi:

- il dipendente pubblico presenta l'istanza direttamente all'Amministrazione;
- l'ufficio che gestisce l'erogazione delle retribuzioni controlla la correttezza dell'istanza. Qualora dovessero emergere irregolarità sanabili, mantiene in sospenso l'istanza e comunica la circostanza sia al dipendente delegante sia al delegatario, affinché possano provvedere all'eventuale sanatoria. In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano state sanate, l'ufficio rigetta l'istanza, dandone notizia al delegante e al delegatario. Invece, in presenza di un'istanza regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario;
- l'ufficio che gestisce l'erogazione delle retribuzioni rilascia al delegatario l'apposito atto di benestare contenente la futura "messa in quota" (allegato 7) e provvede, al perfezionamento del contratto ed al più tardi entro il secondo mese successivo, ad operare le pertinenti trattenute stipendiali. Per i contratti di finanziamento, le trattenute potranno avere corso solo dopo l'intervenuta comunicazione da parte dell'Istituto delegatario della somministrazione del finanziamento.

Art. 6 – Verifica Tasso Soglia per le delegazioni concernenti i contratti di finanziamento.

1. Resta inoltre in capo all'Amministrazione che ha stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale, l'obbligo di effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere con cadenza trimestrale. In particolare dovrà essere verificato il tasso "soglia" praticato dall'istituto finanziario che non deve superare il tasso medio di otto punti percentuali del TEGM di riferimento indicato nel decreto -adottato ogni trimestre, a norma dell'art.2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n.108 dal MEF- e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEGM aumentato di un quarto, oltre il quale si configura l'usura.

Art. 7 – Verifiche per le delegazioni discendenti da contratti di assicurazione

1 Per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la verifica dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione, l'esame da condurre, fundamentalmente, è volto ad

accertare:

- a) l'oggetto del contratto che deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero l'assicurazione sui danni, anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione;
- b) il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950.

Art. 8 - Oneri Amministrativi

1 L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio sia per il dipendente sia per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie. Ciò premesso, è del tutto evidente che l'istituto della delegazione di pagamento, rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'Amministrazione che deve essere ristorata, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.

2 Pertanto, gli istituti che accedono alla convenzione, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Amministrazione, devono corrispondere all'Amministrazione medesima un contributo per fruire del servizio, nella misura determinata dalle circolari del MEF n.1 del 17.1.2011 e n.2 del 15.1.2015 e s.m.i., che prevedono:

- a) un versamento "*una tantum*" per l'attività di ricezione dell'istanza ed istruttoria della stessa;
- b) un versamento per ciascuna singola trattenuta periodica mensile ad esclusione le deleghe già esistenti alla data di entrata a regime del presente regolamento.

3 Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi non saranno applicati alle delegazioni esistenti alla data di stipula della convenzione.

4 La quantificazione degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, sarà effettuata direttamente dall'ufficio che gestisce l'erogazione delle retribuzioni.

5 Per il *quantum* dei citati oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari, differenziati per i casi di contratti di finanziamento e di assicurazione, si rinvia in particolare alle circolari n.3/RGS del 17/1/2017 (all. H) e n.18/RGS del 03/06/2019 e successive modifiche.

6 Il versamento degli oneri dovuti sarà effettuato direttamente dall'istituto delegatario mediante trattenuta che l'Amministrazione effettuerà dalle somme trattenute al dipendente delegante e destinate ad essere accreditate al delegatario.


Art. 9 – Aspetti fiscali e disposizioni finali

1 Le convenzioni oggetto del presente Regolamento sono esenti dall'imposta di bollo (art.47 del D.P.R. n.180/1950) e sono soggette alla

registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Ogni imposta, tassa, sopratassa e pena pecuniaria derivante dalla registrazione della convenzione sarà a carico di chi, con il proprio comportamento, l'avrà determinata.

2 L'esistenza della convenzione è un presupposto indefettibile per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento.

3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle circolari del MEF - Dipartimento della RGS - già in precedenza indicate per tutti gli aspetti operativi.



CERTIFICATO DI STIPENDIO

SIG. _____

NATO/A A _____

PROVINCIA DI _____ () il _____

CODICE FISCALE _____

TEMPO pieno/part-time - AREA _____

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE _____

TREDICESIMA MENSILITA' _____

TRATTENUTE PREVID.LI ED ASSIST.LI _____


RITENUTE FISCALI _____

SI DICHIARA INOLTRE CHE SULLO STIPENDIO GRAVANO LE SEGUENTI TRATTENUTE:

Cessione del V dello Stipendio (scadenza .././....) importo rata _____

Delegazione di pagamento convenzionale (scadenza .././....) importo rata _____

Il Dirigente



**ATTO DI BENESTARE ALLE TRATTENUTE
MENSILI**

Con il presente atto, conforme alle Leggi e Regolamenti di cui al Testo Unico -D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e ss.mm.ii.- si dichiara che in data _____ è stato notificato a questa Amministrazione il contratto con il quale il/la Sig./Sig.ra _____ (di seguito Cedente) cede all'Istituto _____ n. _____ quote mensili di € _____ ognuna dello stipendio netto.

In osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e nel contratto notificato questa Amministrazione si impegna, a decorrere dal mese di _____, a trattenere dallo stipendio del /della Sig./Sig.ra _____ le quote mensili cedute nella misura di € _____ ognuna ed a disporre, entro il _____ successivo, il versamento delle stesse, sulle coordinate bancarie indicate nel suddetto contratto.

I pagamenti saranno disposti senza alcuna interruzione fino alla completa estinzione del debito complessivo pari ad € _____/_____), ferme restando interruzioni o sospensioni del rapporto lavorativo o riduzioni della retribuzione.

Il presente atto sarà efficace previa estinzione del/dei precedente/i finanziamento/i con:

- _____ con rata di € _____
- _____ con rata di € _____

Questa Amministrazione, certifica inoltre, che il cedente alla data corrente presta regolare servizio e non vi sono a suo carico provvedimenti disciplinari.

In caso di trasferimento del dipendente cedente presso altro Ente pubblico o privato o di instaurazione di nuovo rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati, questa Amministrazione si impegna a darne immediata comunicazione a codesto Istituto Cessionario.

Il Dirigente

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
tra**

Regione Umbria – Assemblea legislativa (codice fiscale 94065130547), di seguito “Amministrazione”, nella persona di, nato il a, in qualità di

e

..... con sede legale in (codice fiscale , partita IVA..... e iscrizione all’albo degli intermediari finanziari al n.), di seguito “Istituto”, nella persona di, nato il a, codice fiscale, in qualità di

premesse che

- l’Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall’Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all’Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l’Istituto in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1268 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 895, sull’approvazione del regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

- la circolare del 17 gennaio 2011, n.1/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione, gli oneri a carico degli istituti delegatari e le istruzioni operative;
- la circolare del 15 gennaio 2015, n.2/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento: nuove istruzioni operative;
- la circolare del 17 gennaio 2017, n.3/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento: aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018;
- la circolare del 3 giugno 2019, n.18/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento: aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del _____, n. ___ concernente: "Regolamento disciplinante le modalità di accesso alle cessioni del quinto ed alle delegazioni di pagamento";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessioni e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'ufficio competente mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. L'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/00) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi non saranno applicati alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del competente capitolo del bilancio dell'Amministrazione.

Art. 7

(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.

2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.

3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9 (Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10 (Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*", di almeno punti percentuali.

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11 (Comunicazioni dell'Istituto)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione all'ufficio pagatore dello stipendio, all'indirizzo di posta certificata cons.reg.umbria@arubapec.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

3. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....,

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

.....

.....

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
tra**

Regione Umbria – Assemblea legislativa (codice fiscale 94065130547), di seguito “Amministrazione”, nella persona di, nato il a, in qualità di

e

..... con sede legale in (Partita IVA.....e Cod. Fisc.....e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n.....), di seguito “Società”, in persona di....., nato il.....a....., codice fiscale....., in qualità di.....

premesse che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo.....;
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici il cui premio annuale viene pagato in 12 rate mensili mediante altrettante trattenute effettuate sui loro emolumenti in forza di delegazione di pagamento rilasciata dai dipendenti medesimi;
- le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio, eccezion fatta per l'accettazione di essa delegazione e per il numero di trattenute fissato in 12;
- il pagamento dei premi per le suddette polizze non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi o per qualunque causa che determini riduzione degli stessi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1268 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione, gli oneri a carico degli istituti delegatari e le istruzioni operative;

- la circolare del 15 gennaio 2015, n. 2/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento: nuove istruzioni operative;
- la circolare del 17 gennaio 2017, n. 3/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento: aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018;
- la circolare del 3 giugno 2019, n. 18/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento: aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del _____, n. _____ concernente: "Regolamento disciplinante le modalità di accesso alle cessioni del quinto ed alle delegazioni di pagamento";

convengono e stipulano quanto segue

Art.1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

- 1 L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di essa retribuzione, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
- 2 Non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio in caso di concorso della quota delegata con altre delegazioni o con cessione di credito (la esecuzione delle quali è atto dovuto per l'Amministrazione).
- 3 La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

(Beneficiari)

- 1 Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o sulla casa di abitazione il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione di pagamento al massimo di durata decennale.
- 2 Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

(Trattenute stipendiali)

- 1 L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
- 2 In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge e/o giurisdizionale, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al dipendente sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
- 3 L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto riferibili al dipendente come meglio individuati all'art. 4 comma 7 del Regolamento emanato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. _____ del _____.

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute (da eseguire entro e non oltre il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime) verranno effettuati dall'Amministrazione mediante ordinativo di pagamento inviato all'istituto cassiere dell'Amministrazione a favore del delegatario ed accreditato sul conto corrente, individuato da codice IBAN, che il delegatario medesimo dovrà comunicare all'amministrazione.

Art. 5

(Oneri amministrativi)

1 Il versamento degli oneri dovuti sarà effettuato direttamente dalla Società delegataria mediante trattenuta che l'Amministrazione delegata effettuerà dalle somme trattenute al dipendente delegante e destinate ad essere accreditate alla delegataria.

2 Per il *quantum* dei citati oneri amministrativi dovuti dalle Società delegatarie, differenziati per i casi di contratti di finanziamento e di assicurazione, si rinvia alle circolari n.1/RGS del 17/1/2011, n. 2/RGS del 15/01/2015 e da ultimo n. 3/RGS del 17/1/2017 (aggiornamento dell'allegato H) e successive modifiche.

3 Alla data di redazione della presente convenzione tipo l'onere è fissato nelle seguenti misure:
€ 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione
€ 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva

4 Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi non saranno applicati alle delegazioni attivate ed ancora in essere.

Art. 6

(Durata)

1 La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione del presente atto e si intende valida per i successivi tre anni solari, con esclusione di rinnovo tacito.

2 Tre mesi prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire un rinnovo della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa.

Art. 7

(Recesso)

1. È prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 8

(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione (con nota da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata cons.reg.umbria@arubapec.it) entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito nonché ogni fatto che limiti la capacità giuridica di essa Società. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo (art.47 del D.P.R. n.180/1950) ed è soggetto alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Ogni imposta, tassa, soprata e pena pecuniaria derivante dalla registrazione del presente atto sarà a carico di chi, con il proprio comportamento, l'avrà determinata.

Art. 11

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel "Regolamento disciplinante le modalità di accesso alle cessioni del quinto ed alle delegazioni di pagamento" adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n._____ del_____, nonché alla normativa vigente in materia e alle circolari del MEF -Dipartimento della RGS- per tutti gli aspetti operativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per la Società

Per l'Amministrazione

.....

.....

Alla
**REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
Piazza Italia, 2
Perugia**

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a nato/a aProv.
codice fiscale residente a
Prov..... in via/piazza n. telefono
..... dipendente in servizio di codesta Amministrazione

premessò che

ha chiesto un finanziamento a _____ (di seguito Istituto delegatario) che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria Amministrazione a:

- trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di € dopo la comunicazione in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- effettuare le trattenute nella misura su esposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione;
- riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di sospensione temporanea delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN:

_____ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento euro ⁽¹⁾ _____ euro _____
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto euro ⁽²⁾ _____ euro _____
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro _____ Interessi complessivi euro _____
(in cifre) (in cifre)

TAN _____ TAEG _____ TEGM _____

Finanziamento da estinguere in n. _____ rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro _____.
(in cifre)

Garanzia del prestito ⁽³⁾ _____

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con ⁽⁴⁾ _____

per euro _____ mensili e avente scadenza _____
(in cifre)

_____, _____
(luogo) (data: gg-mm-aaaa)

(ISTITUTO DELEGATARIO TIMBRO E FIRMA)

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inavase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati:

- 1 copia del documento di identità del delegante;
- 2 certificato di polizza a garanzia del prestito (documento in originale o copia autenticata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- 3 contratto di finanziamento.

Note:

- 1 E' l'importo netto del finanziamento (= IMPORTO LORDO DEL FINANZIAMENTO - SPESE COMPLESSIVE – INTERESSI COMPLESSIVI).
- 2 E' l'importo lordo del finanziamento (= IMPORTO DELLA RATA MENSILE X N. TOTALE DELLE RATE).
- 3 Allegare documentazione in originale o copia autenticata.
- 4 Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.

Alla
REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
Piazza Italia, 2
Perugia

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione.

Il/la sottoscritto/a nato/a aProv.
..... codice fiscaleresidente a
.....Prov. in via/piazza
..... n. telefono
dipendente in servizio di codesta Amministrazione

premessso che

Ha stipulato un contratto di assicurazione con _____(di seguito Società) che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando l'esistenza di una polizza assicurativa afferente a rischi connessi a _____,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria Amministrazione a:

- trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di €.....;
- effettuare le trattenute nella misura su esposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione;
- riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato alla Società delegataria ed avente le seguenti coordinate IBAN:

_____ ovvero su altro conto della Società delegataria, dietro formale richiesta della stessa.

**PARTE RISERVATA ALLA SOCIETA'
DELEGATARIA**

Oggetto del contratto:

- assicurazione sulla vita
- assicurazione rischi professionali
- assicurazione sull'abitazione principale

Scadenza ovvero durata _____

Spese complessive euro _____

Ammontare premio mensile:

euro _____ euro _____
(in cifre) (in lettere)

_____, _____
(luogo) (data: gg-mm-aaaa)

**(SOCIETA' DELEGATARIA
TIMBRO E FIRMA)**

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente alla Società delegataria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che la Società delegataria potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati:

- 1 copia del documento di identità del delegante;
- 2
- 3



A.....
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da:

Cognome e Nome
Nato aprov.il
Codice fiscale
Area

Questa Amministrazione si impegna ad effettuare con scadenza mensile le ritenute per il prestito indicato nella domanda di finanziamento per Euro – mensili – per n. rate; il relativo versamento verrà effettuato sul conto corrente bancario/postale avente le seguenti coordinate IBAN:_____.

Si assume, altresì, l'obbligo di comunicare la cessazione dal servizio del richiedente all'Istituto che ha erogato il prestito.

Data

Firma del Dirigente